



REPUBBLICA ITALIANA

Sent.68/2024

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo Grasso, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30580 del registro di segreteria, proposto dal sig. A.
C., nato a Omissis (Omissis) il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea
LIPPI (c.f. LPPNDR72E18H501X – Pec: andrealippi@ordineavvocatiroma.org)
e dsll'Avv. Simonetta Marchetti a(c.f. MRCSNT70C62A345Y) ed
elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via A. Baiamonti
4

CONTRO

- Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e
della Leva, rappresentato e difeso dal Direttore Generale p.t. - pec:
previmil@postacert.difesa.it, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale
dell'Esercito 178-186

AVVERSO

Il decreto Omissis dell'8.06.2023 del Ministero della Difesa per la parte
negativa di trattamento pensionistico vitalizio per l'infermità “.... Omissis
...con ... Omissis...”, già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

VISTO il codice di giustizia contabile;

Udita all'udienza dell'11 aprile 2024 la difesa del ricorrente

	FATTO	
	Il ricorrente lamenta la violazione, da parte dell’impugnato decreto. degli	
	art.70 e 183 del d.p.r. 1092/1973.	
	Ricordava che, a seguito di infortunio occorso durante il servizio militare,	
	veniva riconosciuta, con d.m. 15 marzo 2010, n. Omissis la dipendenza da	
	causa di servizio della patologia “...Omissis... con ... Omissis...”.	
	Formulata domanda di PPO in data 20.05.2015, il CMO riteneva la predetta	
	patologia ascrivibile alla tabella B per 4 annualità.	
	Presentava, quindi, domanda di aggravamento in data 7 febbraio 2023 ma la	
	CMO, con verbale del 31 marzo 2023 ha ritenuto l’infermità non aggravata;	
	pertanto il Ministero, con il decreto in epigrafe non ha accolto l’istanza.	
	Il ricorrente, ha, quindi dato evidenza della perizia medico-legale depositata in	
	atti che darebbe contezza del preteso aggravamento, contestando, quindi le	
	conclusioni del CMO in quanto sarebbe palese l’irreversibilità e la cronicità del	
	danno .	
	Ha quindi, prodotto documenti medici quale prova dell’asserita pretesa,	
	richiamati a pag.3 e 4 del ricorso.	
	Ha concluso per l’accoglimento del ricorso con dichiarazione del diritto	
	quantomeno alla ottava categoria tabella A vitalizia dalla domanda.	
	In via subordinata ha chiesto che sia disposta CTU.	
	Si è costituito il ministero intimato che, dopo aver sinteticamente ripercorso i	
	fatti, ha precisato che quattro dei documenti prodotti in giudizio dal	
	ricorrente a supporto del supposto aggravamento sono già stati valutati	
	negativamente in un precedente ricorso in una Consulenza Tecnica d’ufficio	
	effettuata dal Collegio Medico Legale dell’Azienda Socio Sanitaria	
	2	

	Territoriale dei Sette Laghi Polo Universitario della Regione Lombardia resa	
	in data 27/10/2020.	
	Nel merito ha escluso la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n.	
	1092/73, dal D.P.R. n. 834/81 e dall'art. 14 L. n. 9/80 per il richiesto	
	aggravamento richiamando il parere esaustivo reso dal CMO.	
	Ha insistito per il rigetto del ricorso e per l'inammissibilità della richiesta di	
	CTU in quanto non potrebbe tale mezzo probatorio sostituirsi alla carenza	
	probatoria del ricorrente ex art.2697 c.c.	
	Ha, quindi, richiamato la pronuncia di questa Sezione n.120 del 9 maggio	
	2022 che ha rigettato medesima richiesta del ricorrente sulla scorta di quattro	
	documenti depositati anche nel presente giudizio, lamentando l'assenza, di	
	ulteriori elementi utili a far ritenere mutato il quadro già emerso in detta sede	
	processuale.	
	Ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente	
	maturati, in caso di denegato accoglimento del ricorso.	
	All'udienza dell'11 aprile 2024 parte ricorrente ha insistito per	
	l'accoglimento del ricorso.	
	Nessuno è intervenuto per il resistente	
	DIRITTO	
	Questo Giudice ritiene di superare il rilievo – rilevabile d'ufficio - circa la	
	mancata chiamata in giudizio dell'amministrazione previdenziale in quanto	
	nel merito il ricorso è palesemente infondato.	
	Il ricorso sconta una evidente carenza probatoria in quanto – come	
	argomentato dalla difesa ministeriale - gran parte della documentazione	
	allegata al ricorso è già stata oggetto di vaglio negativo da parte di questo	
	3	

	giudice con la pronuncia n.120/2022, emessa previa consulenza tecnica	
	d'ufficio che ha confermato le statuizioni amministrative sul punto.	
	Invero le due ulteriori certificazioni mediche presentate nulla aggiungono di	
	sostanziale rispetto alle documentazioni già valutate in sede di giudizio, non	
	evidenziando, in alcun modo le complicazioni patologiche che imponevano	
	una nuova valutazione rispetto a quella già effettuata ed un acquisito	
	aggravamento della patologia.	
	L'eccezione difensiva postulata dal Ministero della Difesa non ha trovato	
	alcuna successiva contrapposizione da parte del ricorrente che nulla –	
	neanche in sede di discussione orale - ha replicato sul punto, dovendo trarre	
	questo giudice, anche in ragione dell'applicazione del principio di non	
	contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che trova ingresso anche nel processo	
	contabile in quanto espressione di principio generale (art. 7, comma 2,	
	c.g.c.), valido argomento di prova ai fini del proprio convincimento.	
	Non appare, quindi, utile neanche espletare la consulenza tecnica d'ufficio in	
	ragione dell'insussistenza di documentazione utile a fondamento della	
	vantata pretesa.	
	Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere rigettato con condanna alle	
	spese come da dispositivo	
	Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	generalità e altri dati identificativi del ricorrente.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in	
	composizione monocratica, rigetta il ricorso	
	Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti del	
	4	

[illegible]